

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003 , n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273](#),
concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti
Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.

1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di

impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. **((E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano))**. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche. (1) ((2))

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#) convertito con modificazioni dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#) ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del suindicato decreto.

Art. 2.

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

((1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze)).

2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di **((impresa))**. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 3

(Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'[articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;

b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;

c) controversie di cui all'[articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#);

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del [codice di procedura civile](#); (6) (7)(10) (9)

((d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.)) ((12))

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del [codice civile](#), alle società di cui al [regolamento \(CE\) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001](#), e di cui al [regolamento \(CE\) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003](#), nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del [codice civile](#);

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'[articolo 2341-bis del codice civile](#);

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'[articolo 2359, primo comma, numero 3](#)), all'[articolo 2497-septies](#) e all'[articolo 2545-septies del codice civile](#);

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (6)

La [L. 12 aprile 2019, n. 31](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".

AGGIORNAMENTO (7)

La [L. 12 aprile 2019, n. 31](#), come modificata dal [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) del presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.

La [L. 12 aprile 2019, n. 31](#), come modificata dal [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) del presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.

AGGIORNAMENTO (10)

- La [L. 12 aprile 2019, n. 31](#), come modificata dal [D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) del presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

- L'aggiornamento in calce, disposto dall'[art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31](#), come modificata dal [D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#), ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato

[D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#), ad opera della [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

AGGIORNAMENTO (9)

La [L. 12 aprile 2019, n. 31](#), come modificata dal [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito con modificazioni dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) del presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

AGGIORNAMENTO (12)

Il [D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

Art. 4.

(Competenza territoriale delle sezioni).

1. Fermo quanto previsto (***dai commi 1-bis e 1-ter***)), le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello. (1)

1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell'[articolo 33 del codice di procedura civile](#), una societa', in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli

uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia.

9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);

9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento.

((1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);

b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.))

(2)

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#) convertito con modificazioni dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#) ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del suindicato decreto.

Art. 5.

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attività
produttive

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli